

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2958 del 21/05/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC) - CORSI D'ACQUA: TORRENTI TIDONE E TIDONCELLO - USO: AGRICOLO - RICHIEDENTE: FALCONETTI ALESSANDRO AZIENDA AGRICOLA I.I. - PRATICA: 33852/2024 - PROCEDIMENTO: PC17T0031
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3075 del 21/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventuno MAGGIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DI CONCESSIONE PER
OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE
(PC) - CORSI D'ACQUA: TORRENTI TIDONE E TIDONCELLO - USO:
AGRICOLO - RICHIEDENTE: FALCONETTI ALESSANDRO AZIENDA
AGRICOLA I.I. - PRATICA: 33852/2024 - PROCEDIMENTO: PC17T0031 .**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n.523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n.241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n.7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n.24, in particolare l’art.51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/4/2015, n.2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n.9 del 16/07/2015 art.39, le deliberazioni della Giunta Regionale n.895 del 2007 - n.913 del 2009 - n.469 del 2011 - n.1622 del 2015 - n.1694 del 2017 - n.1740 del 2018 - n.1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n.112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n.59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n.3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n.13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite

l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n.453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATI:

- la determina dirigenziale n.6923 del 24/05/2012 dell'allora competente Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po della Regione Emilia-Romagna con cui è stata rilasciata fino al 23/05/2018 alla Ditta Azienda Agricola Falconetti Alessandro la concessione per l'occupazione ad uso agricolo dell'area demaniale di pertinenza idraulica dei Torrenti Tidone e Tidoncello ubicata in Comune di Pecorara (PC), Località Molinazzo ed identificata catastalmente al N.C.T. del precitato Comune al fronte dei mappali 288, 285, 271 e 5 del foglio 3 (Procedimento PC11T0058);
- l'atto ARPAE n. DET-AMB-2018-4964 del 28/09/2018 con il quale è stata rilasciata alla stessa Ditta Azienda Agricola Falconetti Alessandro I.I. (C.F.: FLCLSN90M28M102M e P.I.V.A. 01556780334), la concessione per l'occupazione ad uso agricolo di porzione di area demaniale di Ha 1.67.86 ubicata in sponda destra dei torrenti Tidone e Tidoncello ed identificata catastalmente al fronte dei mappali 5, 288, 323 e 325 del foglio 3 NCT del Comune di Pecorara (PC) ora Comune di Alta Val Tidone, con scadenza il 31/12/2024 (Procedimento PC17T0031);

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n.1782220 in data 03/10/2024, con la quale la summenzionata Falconetti Alessandro Azienda Agricola I.I. ha provveduto, a richiedere il rinnovo nei termini della succitata concessione;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n.7/2004, in data 06/11/2024 sul BURERT (parte seconda) n.340 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n.203201 in data 11/11/2024);

ACCERTATO che la Ditta Richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2025 (compreso);
- ha versato la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale (€ 150,00 in data 21/05/2012 in occasione del Procedimento PC11T0058 di cui il presente si pone come ideale rinnovo ed € 100,00 in data 10/09/2018 in occasione del procedimento PC17T0031 che si è a rinnovare);

DATO ATTO che:

- in data 10/01/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionali Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D.lgs n. 159/2011;
- in data 10/01/2025 la Banca Dati Nazionali Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 e di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, D.lgs. 159/2011;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei

medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., alla Ditta Falconetti Alessandro Azienda Agricola I.I. (C.F.: FLCLSN90M28M102M e P.I.V.A. 01556780334), il rinnovo della concessione per l'occupazione per uso agricolo seminativo di porzione di area demaniale di circa 01.67.86 Ha di superficie, ubicata in sponda destra dei Torrenti Tidone e Tidoncello, in Comune di Alta Val Tidone (PC), Località Alberta di Nibbiano, in un tratto identificato catastalmente al N.C.T. del succitato Comune alla sezione D, foglio 3, fronte mappali 5, 288, 323 e 326, secondo la planimetria acclusa al Disciplinare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Procedimento PC17T0031);
- b) di stabilire che** la concessione è valida per **anni 6 (sei)** a partire dalla data di adozione del presente atto di concessione;
- c) di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla Concessionaria in data 19/05/2025;
- d) di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2025 compreso è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in **€ 250,00** è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità

dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;

- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dalla Concessionaria ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento alla Concessionaria e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni

dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla ditta Impresa Individuale Falconetti Alessandro (C.F.: FLCLSN90M28M102M e P.I.V.A. 01556780334), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC17T0031.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 01.67.86 Ha di superficie, per uso agricolo seminativo, ubicata in Comune di Alta Val Tidone (PC), in Località Alberta di Nibbiano, sponda destra dei Torrenti Tidone e Tidoncello, censita al N.C.T. del succitato Comune alla sezione D, foglio 3, fronte mappali 5, 288, 323 e 326, come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni 6 (sei) a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di 2 (due) annualità di canone,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto, calcolato per l'anno 2025 ammonta a € **229,13**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **250,00**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel

dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla “Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” assunto al prot. ARPAE n. 203201 del 11/11/2024 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



Il sottoscritto **Falconetti Alessandro (C.F. FLCLSN90M28M102M)**, in qualità di titolare dell'Impresa Individuale **Falconetti Alessandro (P.I.V.A. 01556780334)**, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data ____/____/____

**Firma per accettazione, il titolare
della concessionaria**

.....



SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA-ROMAGNA

IL DIRIGENTE DELL'AREA UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.
ARPAE- SAC Piacenza
aoopec@cert.arpa.emr.it
(Rif. Sinadoc 33852/2024)

E p.c.
Spett.le
Impresa Individuale Falconetti Alessandro
Pec: agrifalco90@pec.it

Risposta al protocollo n. 72068 del 18/10/2024

Oggetto: L.R. n.7/2004 – Procedimento PC17T0031 – Richiesta di rinnovo concessione senza modifiche per occupazione area demaniale di pertinenza dei Torrenti Tidone e Tidoncello in Comune di Alta Val Tidone (PC), per uso agricolo – Azienda Agricola Falconetti Alessandro. Richiesta Nulla Osta Idraulico ex art. 93 T.U. R.D. 523/1904.

Premesso che:

- la L.R. 13/2015 di “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” ha stabilito, all’art. 16, che le funzioni di concessione relative all’utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all’art. 19 comma 5, affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni ovvero il ruolo di Autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- l’ufficio ARPAE - SAC di Piacenza ha richiesto, con nota acquisita a protocollo ARSTPC-PC n. 72068 in data 18/10/2024, il rilascio di Nulla Osta idraulico di competenza allo scrivente Ufficio Territoriale per l’istanza concessoria di Rinovo senza modifiche avanzata dal Sig. Falconetti Alessandro, in qualità di Rappresentante titolato alla firma della Società Agricola Falconetti Alessandro, in merito all’occupazione di area demaniale ubicata in sponda destra del Torrente Tidoncello, a fronte catastalmente dei mappali 5, 288, 323 e 325 del Foglio 3 NCT Comune di Pecorara (PC), da adibire ad uso agricolo.

Visti:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523;
- Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, in particolare gli artt.86 e 89, che conferiscono alla Regione la gestione dei beni del demanio idrico;
- Legge Regionale 14/04/2004, n.7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;

- Il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13.

Vista la documentazione pervenuta alla scrivente UT:

- Richiesta_Pareri_Falconetti_PC17T0031
- Istanza di Concessione di area del Demanio Idrico
- Atto di rinnovo concessione demanio idrico suoli DET-AMB-2018-4964 del 28/09/2018

Riscontrato che l'area oggetto di richiesta ricade in:

- zona A2 secondo il P.T.C.P.;
- zone contraddistinte da scenario di pericolosità P3 – aree allagabili ad elevata probabilità secondo P.G.R.A. vigente.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica ed in forza dell'ex art. 93 del T.U. R.D. 523/1904, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

limitatamente all'ambito di competenza ed ai soli fini idraulici, per l'istanza di rinnovo in assenza di modifiche, avanzata dal Sig. Falconetti Alessandro in merito all'occupazione di area del demanio regione fluviale del Torrente Tidoncello, a fine agricolo, per un terreno posto in fronte ai mappali 5, 288, 323 e 325 del Foglio 3 NCT Comune di Pecorara (PC). In ottemperanza alle prescrizioni di seguito riportate:

- il Richiedente è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sezioni d'alveo del Torrente Tidone e Tidoncello in prossimità dell'area concessa oltre che al contenimento della vegetazione nei pressi di essa; il materiale derivante dagli eventuali risezionamenti dovrà essere ricollocato in sponda ed il legname di risulta opportunamente asportato e smaltito;
- è fatto assoluto divieto di asportare materiale alluvionale fuori dall'alveo demaniale;
- la responsabilità circa l'eventuale utilizzo di piste/guadi è in capo al Richiedente, il quale ne è costituito custode, ovvero è tenuto al loro controllo e gestione, impedendone fra l'altro l'accesso/superamento in assenza di idonei mezzi e/o segnaletica;
- qualora il Richiedente intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia la presente autorizzazione idraulica, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello scrivente Ufficio Territoriale;
- è fatto obbligo al Richiedente di rimuovere a fine utilizzo ogni opera provvisoria e/o finalizzata al prelievo idrico stesso o di qualunque altro potenziale impedimento al corretto regime idraulico ed al buon deflusso delle acque del Torrente Tidoncello;
- è ad esclusivo e totale carico del Richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della presente autorizzazione idraulica, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale;



- il Richiedente è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza dell'area concessa. In particolare, il Richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>) al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese del Richiedente ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altri in relazione dell'attività oggetto di autorizzazione idraulica.

Il Richiedente formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta idraulico.

Distinti saluti,

Arch. Cristian Ferrarini
(documento firmato digitalmente)

EP/DP

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.